



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 23 – 30 LUGLIO 2025

Riunione del 30 Luglio 2025

105.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **PAGLIARO Bruno Carmine** n.q. di Presidente p.t. della POLISPORTIVA MATESE SSD
- S.S. **POLISPORTIVA MATESE SSD** in persona del Presidente pro-tempore

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vice Presidente |
| - Avv. Innocenzo Marcello Di Manno | Componente |

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare di cui all'epigrafe

Con atto di deferimento Reg. n. 125/2024-25 la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti del tesserato:

- **PAGLIARO Bruno Carmine**, n.q. di Presidente del Sodalizio Polisportiva Matese SSD, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 10, 10 bis, 10 ter e 16, co. 3 Statuto FIPAV; 2, 18, 19, 24, 61 co. 4 R.A.T. FIPAV; 1, 74, 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per non aver il sodalizio Polisportiva Matese SSD, del quale è legale rappresentante, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente, dopo aver tesserato l'atleta S. B., per la stagione sportiva 2024/2025, al versamento della somma di € 6.650,00 dovuta in favore del sodalizio ASD Academy School Volley a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso del tesseramento esercitato dall'atleta S. B. dal vincolo tesserativo dalla ASD Academy School Volley nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Nonché nei confronti del:

- Sodalizio **Polisportiva Matese SSD**, in persona del Presidente *p.t.*, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 10, 10 bis, 10 ter e 16, co. 3 Statuto FIPAV; 2, 18, 19, 24, 61 co. 4 R.A.T. FIPAV; 1, 74, 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per non aver provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente, dopo aver



tesserato l'atleta S. B., per la stagione sportiva 2024/2025, al versamento della somma di €. 6.650,00 dovuta in favore del sodalizio ASD Academy School Volley a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso del tesseramento esercitato dall'atleta S. B. dal vincolo tesserativo dalla ASD Academy School Volley nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente

OSSERVA

- il procedimento trae origine dalla notizia di illecito pervenuta alla Procura Federale FIPAV dal sodalizio ASD Academy School Volley che, con la comunicazione a mezzo *e-mail* del 7 marzo 2025, rendeva noto l'avvenuto tesseramento dell'atleta per la stagione sportiva 2024/25 con il sodalizio Polisportiva Matese SSD, senza che quest'ultimo sodalizio provvedesse, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente, al versamento della somma di € 6.650,00 dovuta in favore del sodalizio esponente a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso dal vincolo tesserativo esercitato dall'atleta;
- la società ASD Academy School Volley allegava all'esposto la *p.e.c.* del 7 marzo 2025 con la quale sollecitava il sodalizio incolpato all'adempimento, essendo già scaduto il termine per il pagamento della prima rata pari ad €. 3.325,00;
- il settore Tesseramento, su richiesta della Procura Federale, confermava l'avvenuto tesseramento dell'atleta con il sodalizio Polisportiva Matese SSD e la quantificazione del premio di compensazione dovuto al sodalizio ASD Academy School Volley nella misura di € 6.650,00;
- esaminata, dunque, la documentazione in atti e ritenuta sussistente la presenza di una violazione sul piano disciplinare, la Procura Federale comunicava agli incolpati la conclusione delle indagini con la contestazione delle norme disciplinari violate;
- con memoria difensiva pervenuta il 13 maggio 2025 gli indagati confermavano l'addebito, giustificando l'omesso versamento come una mera dimenticanza, alla quale la società aveva posto rimedio immediatamente dopo aver ricevuto la conclusione delle indagini, provvedendo all'integrale pagamento del premio di compensazione dovuto. Il Presidente della società chiedeva altresì di essere sentito;
- nel corso dell'audizione svoltasi in data 27 maggio 2025 compariva il Presidente della Polisportiva Matese SSD Sig. Pagliaro, assistito dal difensore di fiducia Avv. Ivano Langellotti, il quale confermava sostanzialmente il contenuto della memoria difensiva e chiedeva un termine per formulare una proposta ex art. 53 Regolamento Giurisdizionale;



Dopo una proposta di patteggiamento non accettata, la Procura procedeva al deferimento degli incolpati, contestando gli addebiti di cui sopra.

All'udienza sono stati presenti il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Guarnaschelli, nonché il Presidente della Polisportiva Matese SSD, Sig. Pagliaro, unitamente al proprio difensore, Avv. Langellotti.

La Procura, prima di procedere alla discussione, informava il Tribunale di aver concordato con gli incolpati la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 30 a carico del Presidente, Sig. Pagliaro e la multa pari ad € 1.100,00 a carico della Polisportiva Matese SSD, in persona del Presidente *pro tempore*.

Il difensore degli incolpati confermava la volontà dei propri assistiti di patteggiare alle condizioni di cui all'istanza di cui sopra.

Il Tribunale Federale si è, quindi, ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Motivi della decisione

Questo Tribunale, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, rileva che il ritardo nel pagamento della prima rata del premio di compensazione -circostanza quest'ultima acclarata e mai contestata dagli stessi incolpati-, integra la violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento e configura una responsabilità disciplinare in capo agli autori della condotta in esame.

Invero, l'atleta veniva tesserato dalla Polisportiva Matese SSD a seguito della relativa comunicazione di svincolo inviata dallo stesso alla società ASD Academy School Volley.

Con la *p.e.c.* del 7 marzo 2025, la ASD Academy School Volley sollecitava la Polisportiva Matese SSD a provvedere al pagamento del premio di compensazione nei termini di legge, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro della Polisportiva.

Su tali elementi pare potersi ragionevolmente ravvisare una violazione della normativa di riferimento, attesa la condotta inadempiente posta in essere dal sodalizio incolpato con riguardo al pagamento della prima rata del premio di compensazione entro il termine previsto, la quale costituisce una violazione del dettato dell'art. 61, comma 4 R.A.T., con ogni consequenziale effetto di legge.

A nulla rileva lo strenuo tentativo posto in essere dagli incolpati di giustificare il comportamento omissivo tenuto a causa di una mera dimenticanza, come pure non può considerarsi un'esimente l'aver provveduto a versare l'intero importo di compensazione in favore del sodalizio esponente solo dopo



aver appreso la notizia di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale, non avendo tali circostanze effetto sanante rispetto all'antigiuridicità della condotta per cui è causa.

Rebus sic stantibus, si dichiara la responsabilità disciplinare degli incolpati e la congruità della sanzione concordata con la procura ritenendo corretta la qualificazione giuridica del fatto e congrua la motivazione

P. Q. M.

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta ed applica la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 30 al tesserato sig. Pagliaro, Presidente *pro tempore* del sodalizio incolpato, decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento e, comunque, dalla scadenza di altre eventuali sanzioni irrogate e la multa pari ad € 1.100,00 a carico della Polisportiva Matese SSD, in persona del Presidente *pro tempore*.

Roma, addì 30 Luglio 2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 Luglio 2025